

**Osservatorio Giuridico  
del Salento**

# il **Foro** **di Lecce**

Settembre/Ottobre 2012 • Anno III • Numero 5

## LA RIVISTA DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

### **In primo piano:**

Edilizia e urbanistica: opere di demolizione eseguite in assenza del permesso di costruire

Responsabilità civile del vescovo per i reati commessi dal parroco

Terapia Di Bella: erogazione gratuita a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Liquidazione del danno da mancata pianificazione urbanistica

**[www.ilforodilecce.it](http://www.ilforodilecce.it)**



REATI AMBIENTALI

## LA RESPONSABILITÀ “PENALE” DELLE SOCIETÀ PER GLI ILLECITI AMBIENTALI AI SENSI DEL D. L.S. N. 231/2001: L'ESPERIENZA SALENTINA

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Avviso conclusione indagini preliminari del 19 aprile 2012, Procuratore della Repubblica dott. Giuseppe de Nozza–Sost.**



### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(art. 415 bis c.p.p.)

Il Pubblico Ministero dott. Giuseppe DE NOZZA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha concluso le indagini preliminari nei confronti di:

**C. C.**, nato il ..., ivi residente in ..., nella qualità di amministratore unico della società C. T. s.r.l. con nomina del 24 settembre del 2010, difeso di fiducia dall'Avv. G. M. R. del Foro di Lecce, con studio in Lecce alla via ...;

**C. A.**, nato il ..., ivi residente in via ..., nella qualità di amministratore unico della società C. T. s.r.l. sino al 23 settembre del 2010, difeso d'ufficio dall'avv.to G. P. del Foro di Brindisi, con studio in ...

**C. T. s.r.l.**, con sede legale in Brindisi, ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa d'ufficio dall'Avv.to F. L. del Foro di Brindisi, con studio in ...;

persone sottoposte ad indagini preliminari per il reato:

**C. C. e C. A.:**

- a. di cui all'art. 256, comma III, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, anche secondo periodo, 81 del c.p., perché, il primo nella qualità di amministratore unico dal 24.09.2010 della società a responsabilità limitata denominata C. T. ed il secondo nella medesima qualità sino al 23.09.2010, ciascuno di loro con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzavano e, comunque, gestivano, in tempi diversi, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi; in particolare, illecitamente abbancavano—su aree destinate, tra l'altro, a depositaria e custodia di veicoli sotto sequestro, aree contraddistinte nel Catasto del Comune di Brindisi al foglio ..., p.lla n. ..., della complessiva estensione di mq 43.000 — rifiuti speciali anche pericolosi costituiti, tra gli altri,

da veicoli fuori uso, in gran parte demoliti e non bonificati, da parti di essi, quali motori, parti di motori, parti di carrozzeria, pneumatici, batterie al piombo, rifiuti lignei e plastici, rifiuti tutti abbancati sul nudo terreno senza che fosse predisposta alcuna forma di protezione delle matrici ambientali suolo e sottosuolo. In Brindisi, sino al 18 novembre del 2011.

**C. C.:**

- b. di cui all'art. 55, comma V, lett. c), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in relazione agli artt. 43, comma I, lett. e-bis) e 46, comma II, del medesimo Decreto, 81 del c.p., perché, nella qualità indicata al capo a) e, comunque, in qualità di datore di lavoro, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di garantire che l'area indicata al capo a), interessata dalla presenza di ben 1700 veicoli al momento dell'accesso del NOE dei Carabinieri di Lecce, fosse dotata di idonei, efficaci e efficienti dispositivi od impianti di estinzione degli incendi e, comunque, ometteva di adottare e/o installare in quell'area dispositivi idonei a prevenire il rischio d'incendio e, quindi, a tutelare l'incolumità dei lavoratori. In Brindisi, sino al 18 novembre del 2011.

**C. C. e C. A.:**

- c. di cui agli artt. 81 c.p., 137 commi I e IX del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, anche in relazione all'art. 113, commi III e IV del medesimo Decreto, così come attuato quest'ultimo dal Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale della Regione Puglia del 21 novembre del 2003, n. 282, perché, nelle qualità indicate al capo a), ciascuno con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, scaricavano e, comunque, immettevano, in tempi diversi, sul suolo e nel sottosuolo le acque rivenienti dalla gestione dell'area indicata al capo a), in particolare quelle meteoriche di dilavamento, in assenza di autorizzazione della competente autorità amministrativa, scarico ed immissione favorite dalla mancanza di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque, dalla presenza nei locali aziendali di un inefficiente impianto di de-



purazione e, comunque, dall'assenza di un qualsivoglia altro sistema di smaltimento delle acque medesime. In Brindisi sino ad oggi.

**C. T. s.r.l.**

- d. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies del D.L.vo n. 231/01, comma II, lett. b), nn. 2 e 3, in relazione all'art. 5, comma I, lett. a) del medesimo decreto ed all'art. 256, comma III, anche secondo periodo, del Decreto n. 152 del 2006, per non aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato al capo a) del presente avviso, reato commesso—nell'interesse o, comunque, a vantaggio della società—da C. C., all'epoca dei fatti amministratore unico della società.

Fatto commesso in Brindisi sino al 10.10.2011.

Per C. A. con la recidiva di cui all'art. 99 del c.p.

**SI AVVISANO**

Le persone sottoposte ad indagini, sopra compiutamente generalizzate, ed i relativi difensori che la documentazione relativa alle indagini preliminari è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero, in Brindisi, Palazzo di Giustizia, via Lanzellotti, piano VI, e che hanno facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nonché di presentare, entro venti giorni dalla notifica del presente atto, memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposte ad interrogatorio.

Brindisi, 19 aprile 2012.

**Il Procuratore Della Repubblica**  
**dott. Giuseppe DE NOZZA – Sost.**

## IL COMMENTO

di Michele Bonsegna

*(Avvocato del foro di Lecce)*

### 1. Il modello organizzativo gestionale

Il sistema della responsabilità da reato degli enti collettivi, introdotto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, prevede la sanzionabilità di un ente collettivo in relazione a fatti di reato commessi da persone fisiche nel suo interesse o a suo vantaggio, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto<sup>1</sup>.

Il diritto italiano riconosce che gli enti e le società commerciali possono delinquere ed essere sanzionati se gli amministratori o i dipendenti hanno realizzato taluni tipi di reato – tassativamente previsti dal decreto stesso agli articoli 24 e 25 – e se l'ente o le società ne hanno tratto un interesse o un vantaggio.

Ciò posto, occorre comprendere come possa un ente, secondo i dettami del decreto 231, evitare che si ripercuota addosso allo stesso la responsabilità per atti illeciti commessi dagli amministratori (soggetti apicali) o dai dipendenti: ai sensi dell'articolo 6<sup>2</sup> del decreto, dovrà aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello

1 Art. 5, D. Lgs. 231/2001, "Responsabilità dell'ente": 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio :a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

2 Art. 6, D. Lgs. 231/2001, "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente": 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.



di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso, curandone l'aggiornamento a mezzo di un organismo dell'ente (organismo di vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; provato che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo fraudolentemente i dettami del modello *de quo* e che non vi sia stata una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza nominato.

Un modello, cioè, in grado di tipizzare tutte le attività poste in essere dai soggetti apicali e dipendenti nello svolgimento delle mansioni aziendali e che individui *ex ante* un elenco di regole comportamentali atte a scongiurare il verificarsi e la commissione dei reati presupposto.

La presenza e l'efficace attuazione del suddetto modello potrebbe consentire all'ente – nel caso di commissione di uno dei reati di cui agli articoli 24 e 25 citati – di dimostrare alla magistratura che i soggetti apicali (o i loro sottoposti) non hanno agito nell'interesse della società o procurando vantaggio alla stessa, ma hanno posto in essere l'azione contraria a legge nell'interesse esclusivo proprio o di terzi con l'elusione fraudolenta delle "regole" societarie standardizzate nel modello: in tal modo il procedimento penale si instaurerebbe a carico della sola persona fisica senza il coinvolgimento della persona giuridica o, gradatamente, nel caso di rinvio a giudizio di quest'ultima, la presenza del modello 231, l'implementazione dello stesso ed il suo efficace controllo, potrebbero verosimilmente fornire alla società maggiori garanzie di assoluzione in sede dibattimentale.

## 2. I reati in materia ambientale dei quali può rispondere l'ente ex d. Lgs. 231/2001

Ripercorsa brevemente la natura del precetto normativo di cui al decreto 231, è quanto mai opportuno – alla luce della sempre più viva attenzione riservata dalla Magistratura rispetto alla commissione dei reati contro l'ambiente e il territorio – evidenziare come, a partire dallo scorso agosto 2011, siano stati inseriti nel novero dei reati presupposto (addebitabili, cioè, anche alla persona giuridica) alcuni reati ambientali a seguito della commissione dei quali, ricorrendo i presupposti giuridici di cui all'art. 5 del decreto, potrà essere sanzionata – nei modi e nelle forme di cui agli artt. 9<sup>3</sup> e 10<sup>4</sup> – anche la società nel cui interesse e vantaggio detti reati sono stati commessi.

Orbene, con l'art. 25-*undecies* del decreto, sono stati elevati a "penalmente rilevanti per le persone giuridiche" le attività riguardanti:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna e alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

3 Art. 9, D. Lgs. 231/2001. "Sanzioni amministrative": 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4 Art. 10, D. Lgs. 231/2001. "Sanzione amministrativa pecuniaria": 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
  - g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
  - h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
  - i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.
- La commissione dei reati sopra descritti – che potrebbero essere riuniti nelle tre macro aree di “reati contro l'acqua, la terra e l'aria” – può comportare l'estensione della responsabilità della persona fisica (responsabilità penale) che li ha commessi alla società (responsabilità amministrativa) nel cui interesse o vantaggio detti reati sono stati posti in essere, con la successiva applicazione al soggetto giuridico delle sanzioni, anche interdittive, previste dai citati artt. 9 e 10 del decreto.

### 3. La natura dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies

La maggior parte dei reati ambientali contemplati dall'art. 25 *de quo* ha natura contravvenzionale ed è, per l'effetto, punibile tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa: infatti, mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio ordinario di imputazione soggettiva e la colpa opera nei soli casi previsti espressamente dalla legge, nelle contravvenzioni l'azione o l'omissione può essere indifferentemente dolosa o colposa.

Per meglio intendersi, la persona fisica che incappa in uno dei reati ambientali in esame rischia seriamente di risponderne a prescindere (anziché indifferentemente) dalla prefigurazione (dolo) o dalla negligente commissione (colpa) dello stesso reato. La semplice realizzazione della condotta penalmente rilevante, quindi, basta a giustificare la punizione di legge.

La scelta del legislatore di configurare come contravvenzioni la maggior parte dei reati in questione si fonda nell'evidente volontà di riservare all'ambiente un adeguato grado di tutela, di tipo preventivo cautelare, mediante la criminalizzazione anticipata del comportamento lesivo.

Deriva che è difficile dimostrare tanto la responsabilità della persona fisica per la commissione degli stessi e, di conseguenza, quella della persona giuridica.

### 4. Il concetto di interesse e vantaggio e la teoria del “bilanciamento preventivo”

Ciò posto, è doveroso cercare di comprendere se esistano accorgimenti – che nella pratica bisogna tradurre in protocolli preventivi comportamentali – che la persona giuridica può adottare per cercare di rimanere indenne dall'imputazione per colpa da organizzazione.

Il compito, allo stato, è arduo e la materia in esame è troppo “giovane” e priva di riscontri processuali per giungere a fornire agli enti linee guida serie e concrete da seguire<sup>5</sup>: infatti, le chance di esonero per le società dalla responsabilità 231 si affievoliscono, quasi a ridursi a zero, alla luce della menzionata natura del reato ambientale e l'adozione *ex ante* di idonee cautele rischia, comunque, di non bastare ad escludere la responsabilità per l'ente.

Tanto premesso, l'unico strumento del quale le società, ad oggi, possono servirsi per cercare di arrivare “pronte” all'appuntamento con il verificarsi di un illecito ambientale è quello di porre in essere un serrato controllo delle attività d'impresa al fine – nella eventuale fase patologica successiva – di giustificare l'assoluta mancanza di interesse della persona giuridica al compimento da parte della persona fisica del comportamento illecito o, ancora, l'assenza di un vantaggio per la società a seguito della commissione del reato.

Come confermato dalla costante giurisprudenza, un reato è commesso nell'interesse dell'ente non solo quando esso rientra nella “politica d'impresa”, ma anche quando esso si realizza a causa della mancanza di strumenti di controllo tali da evitare la commissione di reati del tipo di quello verificatosi. Si ha mero vantaggio, invece, quando l'ente consegue un beneficio economico dalla commissione dell'illecito penale<sup>6</sup>.

5 Interessanti sul punto appaiono le linee guida di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni) diramate a mezzo della circolare dello scorso 28.05.2012, in cui sono stati analizzati una serie di aspetti connessi all'introduzione nel D. Lgs. 231/2001 dei reati ambientali: nel documento sono esaminate tutte le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità delle persone giuridiche, i rapporti tra i Sistemi di Gestione ambientale (SGA) e i modelli di organizzazione 231, il concetto di interesse e vantaggio dell'ente nella materia esaminata ([www.assonime.it](http://www.assonime.it)).

6 È oramai superata la tesi secondo la quale l'espressione “interesse o vantaggio” rappresenti una mera endiadi, visto che «è consolidata la tesi



Pertanto, potrebbe assurgere ad unico strumento preventivo di difesa quello della parametrizzazione *ex ante* di tutti i comportamenti illeciti che potrebbero essere commessi dagli apicali o sottoposti in spregio alla normativa ambientale.

Detta attività preventiva – che nascerebbe immediatamente dopo la mappatura del rischio/reato e potrebbe trarre utili elementi anche dall'attento controllo del rispetto dei protocolli comportamentali posti in essere dall'Organismo di vigilanza – consentirebbe alla società di cristallizzare, prima della commissione del fatto/reato, tutte le possibili condotte criminose a seguito delle quali alcun interesse e vantaggio potrebbe essere ricondotto alla persona giuridica: una sorta di bilanciamento preventivo degli interessi in gioco utile a presentare come complessivamente sconsigliato il comportamento posto in essere dalla persona fisica.

### 5. L'esperienza salentina

La prima Procura della Repubblica in Italia ad incardinare un procedimento penale nei confronti della persona giuridica (responsabilità amministrativa), oltre che di quella fisica (responsabilità penale), per la violazione dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, è stata quella di Brindisi che ha iscritto nel registro degli indagati una società nel cui interesse e vantaggio sarebbero state commesse le violazioni di cui agli artt. 137 (scarichi di acque reflue industriali) e 256, comma terzo (gestione di discarica non autorizzata), del D. Lgs. 152/2006.

L'accusa è quella di “*non aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello contestato ... reato commesso nell'interesse o, comunque, a vantaggio della società ... dall'amministratore della società*”: di fatto, l'amministratore avrebbe realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi, abbancando sul nudo terreno – e senza che fosse predisposta alcuna forma di protezione del suolo e sottosuolo – rifiuti speciali costituiti da veicoli fuori uso e da parti di essi. Inoltre, avrebbe scaricato e immesso sul suolo e nel sottosuolo le acque rivenienti dalla gestione dell'area su cui erano abbancati i rifiuti suddetti, in particolare quelle meteoriche di dilavamento, in assenza di autorizzazione della competente autorità amministrativa, scarico ed immissione favorite dalla mancanza di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque.

A sommo parere di chi scrive la semplice presenza di un modello organizzativo – capace di fotografare *ex ante* le eventuali criticità del sistema di gestione dei rifiuti, a mezzo di una adeguata mappatura dei rischi – avrebbe potuto, con grossa probabilità, escludere il verificarsi del reato e, di conseguenza, la contestazione penale.

Nel caso in esame, però, l'assoluta mancanza del modello organizzativo gestionale difficilmente potrà portare alla assoluzione della società per la colpa da organizzazione di cui all'art. 25-*undecies*.

*Sic stantibus rebus*, tutt'altro scenario processuale si sarebbe potuto prospettare alla persona giuridica nel caso in cui lo stesso reato (137 e 256 cit.) fosse stato commesso dall'amministratore che, nello svolgere l'attività d'impresa, avrebbe eluso i protocolli preventivi contemplati (ed efficacemente attuati) nel modello organizzativo 231, quali, ad esempio, quelli riguardanti le modalità e le tempistiche di trattamento dei rifiuti e lo smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali: in questo caso, pur trovandosi al cospetto di un reato ambientale, per sua natura contravvenzionale (cfr. *sub* 3), il Procuratore procedente avrebbe dovuto verificare il concreto la sussistenza dell'interesse e vantaggio societario, aiutato, magari, proprio dall'analisi costi/benefici già affrontata (cfr. *sub* 5) dalla società in fase prepatologica.

Ebbene, alla luce dell'incertezza che regna in tutta la materia 231 e della natura ambigua del reato ambientale – che nella prassi rischia di essere accollato, come detto, addirittura a titolo di responsabilità oggettiva – pare potersi concludere affermando che all'operatore non resta altro che approntare un modello organizzativo che possa escludere (*ex ante*) il verificarsi dell'evento o che, se ancora non idoneo a farlo, possa diventare (*ex post*) spia della buona organizzazione aziendale e grimaldello per spingere la pubblica Accusa a rinunciare alla iscrizione nel registro degli indagati delle persone giuridiche, pur in presenza di un fatto/reato, una volta verificata l'assenza del presupposto giuridico, ontologicamente necessario, dell'interesse e vantaggio societario.

---

*secondo cui l'interesse ha un'indole – per così dire – soggettiva, inequivocabilmente riferita alla sfera volitiva del soggetto persona fisica che agisce, per cui la presenza o meno di tale requisito è suscettibile di valutazione ex ante, potendosi sostenere la sussistenza nella misura in cui la persona fisica non abbia agito in contrasto con gli interessi della società; di contro, la caratterizzazione del vantaggio è prettamente oggettiva ed opera ex post, per cui la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito prescindendo da ogni considerazione circa le conseguenze che in capo all'ente collettivo sarebbero derivate dalla sua condotta e sempre che fra gli effetti del reato possa annoverarsi anche il maturare di un beneficio economico a favore dell'organizzazione collettiva»*